APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA (attuazione della Direttiva 2004/113/CE)

Fonte: EUROPEAN COOMISSION DG JUSTICE AND CONSUMERS, Country Report Gender Equality. How are EU rules transported into national law?, 2017

1. La legge nazionale proibisce discriminazioni di genere dirette e indirette nell'accesso ai beni e servizi?

La Direttiva 2004/113 è stata ratificata dal Decreto 196/2007, il quale ha aggiunto 10 articoli al Codice delle Pari Opportunità. Il Decreto ripete meramente il testo della Direttiva, anche in quei casi in cui non sarebbe neanche stato necessario, portando così a una situazione di confusione normativa. Al momento, non abbiamo ancora esempi di casi relativi all'attuazione della Direttiva 113/2004. Né sono stati segnalati casi di discriminazione di genere in materia di beni e servizi prima dell'attuazione della Direttiva. Dal punto di vista generale, possiamo sottolineare che in Italia non c'è dibattito per quanto riguarda le differenze basate sul genere nell'accesso ai prezzi dei servizi e che tale trattamento differenziale, per quanto sappiamo, è molto raro. Il settore in cui la discriminazione è più probabile è quella delle assicurazioni e dei servizi finanziari.

2. L'obiettivo sostanziale della legge nazionale che tutela contro le discriminazioni nell'accesso ai beni e servizi, è più ampio o più ristretto rispetto a quello prospettato dall'art.3 della Direttiva?

La legge nazionale ha lo stesso testo della Direttiva.

3. La legge nazionale ha applicato anche le eccezioni in materia di media, pubblicità e istruzione contenute all'art.3 c.3 della Direttiva?

La legislazione italiana ha lo stesso testo della Direttiva.

4. Le differenze di trattamento nella fornitura di beni e servizi (vedi art. 4 c.5 della Direttiva 2004/113) sono giustificate nella legislazione nazionale?

È stato copiato nella legge nazionale l'art. 4 c.5 della Direttiva.

5. La legislazione nazionale assicura che considerare il fattore del genere nel calcolo dei premi assicurativi e dei relativi servizi finanziari non comporti differenze sostanziali (e quindi discriminatorie) tra i due sessi? (Vedi art.5 c.1 della Direttiva)

L'articolo 55 quater del decreto n. 198/2006, recentemente modificato dall'art. 25, comma 1, della legge n. 161/2014, afferma che «in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 20 dicembre 2012, l'uso del sesso come fattore nel calcolo Dei premi e dei benefici ai fini dell'assicurazione e dei servizi finanziari connessi non deve comportare differenze nei premi e benefici dei singoli.» La norma stabilisce inoltre che «In ogni caso, i costi connessi alla gravidanza e alla maternità non dovranno comportare differenze nei singoli individui, Premi e vantaggi ". Gli istituti di vigilanza assicurativa (IVASS) garantiscono che le società di assicurazioni rispettino l'articolo 55 quater. Ogni violazione della regola è qualificata come discriminazione di genere.

6. Come sono state interpretate le eccezioni previste all'art. 5 c.2 della Direttiva?

I dettami della sentenza Test-Achats sono stati attuati in Italia dall'articolo 25, comma 1, dell'atto 30 ottobre 2014, n. 161, che ha modificato l'art. 55 del decreto n. 198/2006. La regola prevede che, prima del 21 dicembre 2012, le differenze proporzionate nei premi e benefici dei singoli siano consentiti solo a condizione che gli Istituti per la vigilanza assicurativa (IVASS) garantiscano che l'uso del sesso costituisca un fattore determinante nella valutazione del rischio basato su dati statistici attuariali e accurati. Dopo il 20/12/2012, l'uso del sesso come fattore di calcolo ai fini dell'assicurazione e dei servizi finanziari correlati non deve comportare differenze nei premi e benefici dei singoli. [1]

7. Il Paese ha adottato misure positive in relazione all'accesso e alla fornitura di beni e servizi? (Vedi Art.6 della Direttiva)

L'art.55 novies del decreto 198/2006 prevede espressamente che il Ministero per le Pari opportunità attui delle azioni positive in materia di parità nell'accesso ai beni e servizi. Tali azioni possono essere intraprese da organismi pubblici e privati, in particolare anche dalle associazioni e organizzazioni di parità. Tuttavia non sono state registrate effettive azioni positive a questo momento.

8. Ci sono nel Paese dei problemi di discriminazione in materia di gravidanza, maternità e genitorialità in relazione all'accesso ai beni e ai servizi?

Non esiste alcun motivo o giurisprudenza specifica in materia di discriminazione per motivi di gravidanza, maternità o genitorialità in relazione all'accesso e alla fornitura di beni e servizi. L'art. 4, par. 2 della Direttiva 2004/113 è stato applicato per mantenere l'esenzione dalle tasse per tutti i test clinici relativi alla gravidanza e per talune prove cliniche nello stesso periodo. Inoltre, avere figli è considerato una preferenza per avere accesso alle abitazioni pubbliche, mentre avere più di un figlio è una preferenza per accedere ad un asilo pubblico.

¹ Per la realizzazione di questa modifica normativa, il DPO è stato autore di una specifica azione di sensibilizzazione verso l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché proponesse di emendare l'articolo 55-quater del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, in adeguamento alla Sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2011. A supporto di questa azione, il DPO ha inviato anche nota dell'IVASS, che sollecitava la modifica della normativa (in modo da poter apportare le dovute modifiche al Regolamento ISVAP n. 30 di attuazione al D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 196 che ha introdotto l'art. 55-quater nel Codice delle pari opportunità). Le modifiche hanno riguardato l'introduzione di alcune specifiche di dettaglio contenute nelle Linee guida della Commissione Europea per assicurare omogeneità di comportamento per tutti gli operatori del settore assicurativo. L'Ufficio Legislativo ha posto in essere ogni utile iniziativa al riguardo, anche con la collaborazione del Dipartimento per le politiche europee. La modifica è stata effettuata dalla legge n. 30 del 2014 e ha recepito quasi in totale l'art. proposto dall'ISVAPP. (Fonte: DPO, *Relazione sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura*, gennaio 2014).